

STATUTO

TECHNE' SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1

Costituzione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, denominata "TECHNE' Società consortile a responsabilità limitata". La società non persegue finalità di lucro.

Art. 2

Sede

La sede della società è in Cesena.

Art. 3

Oggetto Sociale

La società consortile ha per scopo l'intervento progettuale ed esecutivo, finanziato e non, nell'ambito della formazione professionale, nonché nell'ambito dei servizi connessi alle attività formative, corsuali e non, alle imprese e alle attività volte a favorire lo sviluppo sociale, sanitario, culturale, tecnico, ambientale ed economico del territorio e dell'utenza interessata dall'azione specifica. La società opera, in armonia con gli indirizzi della normativa europea, nazionale e regionale di riferimento, tendendo verso forme di specializzazione, in linea con l'evoluzione del mercato e sostenendo le esigenze formative dei territori e dell'utenza individuata. - In particolare, potrà operare nei seguenti ambiti:

- > interventi formativi post obbligo;
- > formazione finalizzata all'inserimento e reinserimento lavorativo;
- > corsi abilitanti all'esercizio di professioni regolamentate;
- > interventi formativi post diploma e post laurea;
- > percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore integrata (IFTS);
- > formazione professionalizzante nell'ambito dei corsi di laurea;
- > alta formazione post laurea e post diploma.
- Area dello Svantaggio Utenze] Speciali: disabili, tossicodipendenti, ristretti, nuovi poveri, ecc
- Percorsi Aziendali,
- Percorsi di Orientamento e accompagnamento
- Bilanci di competenze
- A titolo esemplificativo, ma non esclusivo, potrà progettare e realizzare:
 - progetti di formazione iniziale e permanente per garantire ad ognuno, per tutto l'arco della vita, l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, in condizione di pari opportunità, il sostegno per il conseguimento del successo scolastico e formativo e per l'inserimento nel mondo del lavoro;
 - progetti di recupero scolastico, formativo e di orientamento rivolti

Allegato "B"
al n. 13.707
di raccolta

- a minori e adulti sottoposti a misure restrittive,
- ad adolescenti con problemi di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze,
- ad adulti inseriti in comunità per tossicodipendenti;
- a minori ed adulti in situazione di handicap, ecc
- azioni di orientamento, volti a fornire un sostegno alla persona ai fini di un idoneo inserimento in contesti scolastici o lavorativi;
- stage, alternanze e tirocini, come strumento utile ed efficace per conoscere e avvicinarsi al mondo del lavoro;
- servizi di supporto e di inserimento lavorativo per minori e adulti in situazione di disagio sociale, psichico, fisico o collegato con dipendenze e nuove povertà;
- formazione per l'apprendistato, all'interno dell'obbligo formativo o oltre l'obbligo formativo (istruzione e formazione, professionalizzante, di alta formazione), quale strumento volto a supportare la fase di socializzazione al lavoro e inserimento in un contesto produttivo fornendo ai giovani le conoscenze e competenze necessarie;
- formazione a distanza, intesa quale strumento per garantire un ambiente di apprendimento aperto, flessibile e informale e contribuisce alla diffusione delle conoscenze e delle competenze.
- progetti di iniziative finanziate da organismi internazionali e dalla Comunità Europea, anche attraverso gli organismi e le agenzie nazionali, per favorire la conoscenza, l'occupazione e la coesione sociale del territorio, la diffusione della white e della green economy.

La società consortile ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività, al fine di conseguire gli scopi enunciati:

- a) per conto proprio o di terzi, ideare, progettare, realizzare e gestire attività di formazione corsuale e non, e servizi correlati, finanziati e non, da soggetti privati, da Enti pubblici ed organismi da questi partecipati, nonché da organismi e soggetti privati internazionali, comunitari e non anche per esclusivo conto ed a favore di essi;
- b) stipulare, allo scopo di perseguire gli obiettivi connessi all'oggetto sociale, convenzioni, accordi, intese, contratti ed altre forme collaborative con enti ed organismi nazionali e sovranazionali, pubblici e privati;
- c) svolgere opera di informazione, promozione e diffusione in favore della formazione professionale e dei servizi territoriali, anche fornendo ai propri soci assistenza e consulenza tecnica, al fine di provvedere ad un miglioramento dello svolgimento delle loro attività e della prestazione dei loro servizi ed esercitare le attività ed i servizi richiesti dai soci in quanto rientranti nell'oggetto sociale che possano comunque interessare la formazione professionale e i servizi connessi, redigendo e diffondendo, se del caso, programmi, pubblicazioni occasionali e periodiche, a carattere tecnico o

divulgativo, promuovendo ed organizzando convegni, seminari, ed incontri per lo studio e l'esame dei temi e delle problematiche legate all'istruzione, alla formazione professionale pubblica e privata ed allo sviluppo sociale, sanitario, culturale, tecnico, ambientale ed economico del territorio oggetto dell'intervento/azione;

d) curare e sviluppare rapporti e relazioni con le pubbliche amministrazioni e con tutte le altre istituzioni pubbliche e private, anche internazionali, che sono preposte, si interessano e si occupano della formazione professionale e delle tematiche e dei servizi, ad esse riconnessi, anche allo scopo di rappresentare agli organismi istituzionalmente competenti le esigenze di ogni sorta, provenienti dai diversi settori in cui la società agisce, per orientarne opportunamente l'attività.

La Società Consortile, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà inoltre:

a) esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili;

b) assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge pubbliche o private, ovvero costituire società dalla stessa controllate aventi oggetto analogo o connesso al proprio;

c) rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

d) Gestire, anche per conto degli enti soci, servizi di informazione, assistenza, orientamento e consulenza su temi inerenti la formazione professionale, l'inserimento lavorativo anche in relazione allo sviluppo neo imprenditoriale e del volontariato, il volontariato e ogni altra attività svolta a favorire lo sviluppo socio-economico culturale del territorio di riferimento.

Art. 4

Durata

La società ha una durata fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Art. 5

Capitale sociale partecipazioni sociali e soci

Il capitale sociale è pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila virgola zero zero).

Le partecipazioni sono divisibili.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale al conferimento.

Possono essere soci i Comuni della Provincia di Forlì - Cesena e altri soggetti, pubblici o privati che risultino avere interessi comuni con gli enti associati, quali Comunità Mon-

tane, Unione dei Comuni, Aziende ed Istituti di credito, Società, anche pubbliche, sotto qualsiasi forma costituite, Associazioni ed organizzazioni cooperative, degli industriali, dei commercianti, degli artigiani, dei consumatori, degli operatori di servizi, enti no profit, nonché società ed associazioni aventi per oggetto attività attinenti agli scopi sociali o comunque utili per il loro raggiungimento.

Il valore nominale complessivo detenuto da enti pubblici o società integralmente partecipate da ente pubblico deve essere non inferiore al 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale.

Art. 6

Operazioni sul Capitale

La società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale.

L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire mediante conferimenti in denaro, in natura o di crediti, o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica. Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., l'aumento di capitale potrà essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere ommesso il preventivo deposito presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'assemblea della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, salvo il diritto dei soci di ottenere copia di detti documenti dalla società almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza assembleare.

Art. 7

Fondo Consortile

Viene costituito il fondo consortile della S.r.l., per il quale ciascun socio può versare un contributo in denaro annuale proporzionale alle rispettive quote di partecipazione al capitale che costituisce il fondo consortile ordinario della Società.

L'entità del contributo viene determinata annualmente in sede di approvazione del bilancio preventivo annuale da parte dell'Assemblea dei soci.

L'eventuale avanzo o disavanzo di gestione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può essere dall'Assemblea portato a nuovo nella determinazione del Fondo Consortile dell'anno successivo.

Resta sempre salva la facoltà dei soci di effettuare versamenti di ulteriori contributi.

Art. 8

Ammissione di nuovi soci

L'ingresso di nuovi soci avverrà tramite sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, su proposta del Consiglio di

Amministrazione, ed è subordinato al parere favorevole dell'Assemblea dei Soci da esprimersi con delibera motivata a maggioranza dei voti di cui all'art. 14 in relazione all'oggetto sociale di cui all'art. 3 e alla qualifica dell'aspirante socio.

I soci ammessi accettano incondizionatamente le norme contenute nel presente statuto e nei patti parasociali e danno esecuzione alle obbligazioni assunte.

Art. 9

Trasferimento della partecipazione sociale per atto tra vivi

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi.

Il socio può cedere in tutto o in parte la sua quota di partecipazione secondo le modalità di seguito specificate.

Il socio che intende alienare tutte o parte le proprie quote deve anticipare i nominativi degli eventuali acquirenti prima di offrirle in prelazione a tutti gli altri soci iscritti nel registro delle imprese, prelazione da esercitare nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che dovrà avvenire per raccomandata o pec o qualunque altro mezzo avente medesima efficacia.

Il diritto di prelazione spetta a ciascuno dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale sociale.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine in tutto o in parte il diritto di prelazione, tale diritto si trasferisce in via proporzionale agli altri soci che intendono esercitarlo.

Per il trasferimento delle quote a terzi è richiesta la verifica del possesso da parte dell'eventuale acquirente dei requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione delle società nell'art.5 del presente statuto da parte dell'organo amministrativo.

Art. 10

limitazione del socio

Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società qualora non abbia consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 terzo comma e negli altri casi stabiliti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio pubblico potrà altresì recedere dalla società per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, anche in relazione ad aspetti economico-finanziari, o per nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario che ha determinato l'adesione alla società.

Art. 11

Modalità di esercizio del diritto di recesso

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera racco-

mandata con A.R. o mediante P.E.C., o altro mezzo idoneo ad

assicurare analoga efficacia, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che ha determinato il recesso, o dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ove l'iscrizione non sia richiesta, o dalla conoscenza del fatto che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Detta trascrizione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo, entro cinque giorni dalla data della delibera.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Il socio pubblico che intende recedere ai sensi dell'art.10, ultimo comma, deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o mediante P.E.C. altro mezzo idoneo ad assicurare analoga efficacia, nel termine massimo di tre mesi prima della fine dell'esercizio e si intende efficace a decorrere dal nuovo anno.

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione scritta di recesso, gli amministratori devono darne notizia senza indugio agli altri soci fissando loro un termine massimo di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata A.R. o mediante P.E.C. , o altro mezzo idoneo ad assicurare analoga efficacia, ad acquistare la quota di partecipazione del socio receduto ex art. 2473 c.c., o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

Art. 12

Decisione

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti materie:

- a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;
- b) nomina dell'organo amministrativo;
- c) nomina dell'organo di controllo e determinazione del relativo compenso;
- d) attribuzione della funzione di revisione legale dei conti e determinazione del relativo compenso;
- e) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;
- f) modifiche dello statuto;
- g) decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) approvazione del budget o bilancio di previsione di cui al successivo Art. 22;
- i) acquisizione e cessione di partecipazioni in società ed

enti, non previsti nel budget;

j) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00;

k) autorizzazione - all'organo amministrativo - al compimento di operazioni di finanziamento passivi, di natura straordinaria, non previste nel budget, per importi superiori ad Euro 50.000,00;

l) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla vendita o dell'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

m) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

n) autorizzazione - all'organo amministrativo - alla locazione a terzi di tutto o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel budget.

I soci decidono, inoltre, sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Art. 13

Assemblea dei soci

L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purchè in territorio italiano.

La convocazione dell'assemblea è fatta con ogni mezzo idoneo a garantire il ricevimento da parte dei soci almeno otto giorni prima della data dell'adunanza. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. (questa parte la toglierei perché già scritta in fondo al paragrafo)

Copia della comunicazione consegnata a mano, controfirmata dal ricevente, nonché le ricevute o gli altri elementi attestanti l'avvenuto ricevimento delle comunicazioni via fax o posta elettronica devono essere conservati dalla società.

L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli

argomenti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente è coadiuvato da un segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente dell'Assemblea, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario. Il verbale deve indicare gli elementi di cui all'art. 2375 Codice Civile.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente e, eventualmente dal notaio.

Art. 14

Quozienti decisionali

Tutte le decisioni sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, salvi i maggiori quozienti imposti da norme imperative di legge.

Art. 15

Amministrazione

La società è amministrata in alternativa:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre membri.

I soci determinano la forma dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della società, nei limiti previsti dal presente statuto all'Art.12 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.

All'amministratore Unico si applicano le disposizioni del presente statuto previste per il Consiglio di Amministrazione. L'organo amministrativo può nominare un direttore generale, anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso.

L'organo amministrativo può redigere regolamenti interni diretti a disciplinare le materie ad essi rinviate dallo statuto. Detti regolamenti verranno presentati alla approvazione dell'assemblea dei soci.

Ogni regolamento approvato vincola tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.

Art. 16

Nomina e cessazione degli amministratori

Gli amministratori restano in carica tre esercizi, salvo diverso termine disposto all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dello loro carica

Gli amministratori, i quali sono rieleggibili per un solo mandato, devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti.

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, venendo a mancare per qualsiasi ragione uno o più consiglieri si provvederà a norma degli art. 2385 et 2386 c.c..

Art. 17

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, a maggioranza, nomina fra i suoi componenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori potranno altresì nominare fra loro un Vice Presidente, che potrà sostituire il Presidente in caso di assenza, impedimento o inadempimento degli obblighi a lui imposti dalla legge o dallo Statuto.

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purchè in Italia. Alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente almeno cinque giorni prima dell'adunanza con ogni strumento idoneo ad assicurare il ricevimento della convocazione e nei casi d'urgenza con telegramma, telefax, posta elettronica da spedirsi almeno due giorni prima. La convocazione, contiene il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica potrà avvenire solo al numero di telefax o all'indirizzo di posta elettronica indicati dai singoli amministratori e risultanti in una delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'intervento alle adunanze del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Sono tuttavia valide le adunanze del Consiglio di Amministrazione anche non convocate come sopra, qualora siano presenti tutti i componenti del medesimo organo e vi assista l'organo di controllo, ove nominato. In tale ipotesi ciascuno degli amministratori intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno sui quali si ritenesse

non sufficientemente informato.

Le decisioni degli amministratori possono anche essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto da far pervenire a mezzo telegramma, telefax o e-mail entro il termine indicato nella richiesta. La procedura è valida a condizione che tutti gli amministratori abbiano ricevuto la comunicazione.

Art. 18

Compenso agli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Agli stessi può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva decisione dei soci, un compenso annuale, stabilito in misura fissa o in percentuale rispetto agli utili; agli amministratori può competere altresì una indennità annua a titolo di trattamento di fine mandato, eventualmente anche stipulando apposita polizza assicurativa volta a garantirne l'erogazione, la cui misura è stabilita con decisione dei soci.

Sono fatte salve le limitazioni ai compensi degli amministratori di società pubbliche in conformità alla vigente normativa e successive modifiche.

Art. 19

Rappresentanza sociale

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè agli amministratori delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati, nel caso in cui i soci stabiliscano all'atto di nomina che la società sia amministrata esclusivamente in forma collegiale da un Consiglio di Amministrazione.

Art. 20

Diritto di informazione dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. I professionisti di cui il socio intende eventualmente avvalersi dovranno essere iscritti nell'Albo dei Revisori, o nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nell'Albo degli Avvocati, o in altri albi, elenchi o associazioni professionali. A tal fine, il socio che intende esercitare i diritti sopra specificati dovrà inviare all'organo amministrativo comunicazione anche scritta eventualmente indicando il nominativo del professionista da cui intende farsi assistere e il suo numero di iscrizione nell'albo professionale.

Gli amministratori dovranno consentire l'esercizio dei dirit-

ti indicati , anche mediante l'invio di documentazione, entro due giorni qualora si tratti di informazioni o documenti in possesso della società e facilmente consultabili; negli altri casi entro giorni cinque dalla data in cui è pervenuta la richiesta del socio.

Art. 21

Organo di controllo

L'organo di controllo è disciplinato ai sensi dell'art.2477 Codice Civile.

In deroga a tale norma, l'Assemblea può eleggere il Collegio Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti, iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Contabili, ne nomina il Presidente e determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei presenti. I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Nei casi consentiti dalla legge al Collegio sindacale è affidata altresì la revisione legale dei conti.

Art. 22

Bilancio preventivo

La società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 C.C.;
- d) il prospetto di previsione finanziaria, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il bilancio preventivo è predisposto dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo e ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.

A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi

previsto.

Art. 23

Relazioni semestrali

L'organo amministrativo redige semestralmente una relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio sociale in corso, unitamente al conto economico consuntivo del semestre trascorso, con annessa relazione esplicativa sui criteri di redazione, ed un resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Le relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci entro il 31 (trentuno) luglio accompagnate da un previsione di chiusura del conto economico dell'esercizio.

Art. 24

Bilancio

Gli esercizi sociali si aprono il giorno 1 (uno) gennaio e si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge che dovrà essere presentato per la decisione dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, salva la facoltà di differire tale termine fino a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge.

Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Art. 25

Destinazione degli utili

La società non persegue finalità di lucro e pertanto non può distribuire utili in qualsiasi forma ai soci e reimpiega le risultanze attive di gestione nell'attività sociale o nel rafforzamento della base patrimoniale o in altre iniziative che rientrino nell'oggetto sociale.

Gli eventuali utili netti dell'esercizio, detratto il 5% (cinque per cento) per il fondo di riserva sono destinati alla costituzione di una riserva straordinaria per ulteriori interventi nell'ambito dell'oggetto sociale, salvo che l'assemblea non deliberi l'imputazione degli stessi al fondo consortile.

Art. 26

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

La liquidazione della società sarà effettuata da uno o più liquidatori.

Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dei patti sociali su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Art. 27

Recapito dei soci per i rapporti sociali e sito internet sociale

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascun socio risultante dal registro delle imprese. Potranno essere altresì effettuate all'indirizzo, anche di posta elettronica, che il socio abbia notificato per iscritto alla società.

Fermo quanto disposto nell'art. 2470, primo comma, c.c., la società potrà istituire, con funzione amministrativa, un Libro dei soci. In tal caso nel libro dei soci devono essere indicati l'indirizzo e, se comunicati, il numero di telefono, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo verrà effettuata mediante comunicazione scritta agli amministratori che provvederanno ad inviarla al registro imprese e ad annotarla nel libro dei soci, se istituito. Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 28

Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29

Foro competente

Foro competente per ogni controversia è quello di Forlì.

Firmato: Paolo Celli

Firmato: Marco Maltoni Notaio